

COMUNE DI MARSCIANO
Provincia di Perugia



STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – RINCIPI FONDAMENTALI.....	3
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 - La comunità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - L'autonomia giuridica e lo Statuto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Finalità e valori sociali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Valori della persona.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Sede.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Stemma, gonfalone e Albo pretorio.....</i>	<i>5</i>
CAPO II - PRINCIPI PROGRAMMATICI.....	6
<i>Art. 7 - Principi programmatici.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Associazionismo e volontariato.....</i>	<i>6</i>
CAPO III LA POTESTA' REGOLAMENTARE.....	7
<i>Art. 9 - I regolamenti comunali.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE.....	8
<i>Art. 10 – Organi del Comune.....</i>	<i>8</i>
CAPO I - IL CONSIGLIO.....	8
<i>Art. 11 - Il Consiglio Comunale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.12 - Il Presidente del Consiglio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Il Vice Presidente.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Ineleggibilità e incompatibilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Revoca.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Le Commissioni consiliari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17-Commissioni speciali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 - I gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 - I Consiglieri Comunali – Diritti e doveri.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - I Consiglieri comunali – Decadenza.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 – Linee programmatiche.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 – Indirizzi per le nomine.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 - Validità delle sedute del Consiglio comunale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 Cittadinanza onoraria.....</i>	<i>11</i>
CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA.....	11
<i>Art. 26 - Il Sindaco.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 27 - Nomina e revoca del Vice Sindaco e degli Assessori.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28 - Il Vice Sindaco.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29 - Composizione della Giunta comunale - Incompatibilità - Verifica condizioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 30 - Competenze della Giunta comunale.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31 - Funzionamento della Giunta comunale.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 32 - Dimissioni dell'Assessore.....</i>	<i>13</i>

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millucci

<i>Art. 33 - Dimissioni del Sindaco</i>	13
<i>Art. 34 - Mozione di sfiducia</i>	13
<i>Art. 35 - Divieti di incarichi e consulenze</i>	13
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	14
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE	14
<i>Art. 36 - La partecipazione popolare all'Amministrazione</i>	14
<i>Art. 37 - La partecipazione delle libere forme associative</i>	14
<i>Art. 38 - Le consulte</i>	14
<i>Art. 39 - Le Consulte territoriali delle Associazioni</i>	14
<i>Art. 40 - La partecipazione dei giovani</i>	15
<i>Art.41 - La Consultazione popolare</i>	15
<i>Art. 42 - Referendum</i>	15
CAPO II - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	16
<i>Art. 43 - Diritto di accesso e di Informazione – Azione popolare</i>	16
<i>Art. 44 - Diritto di istanza e di reclamo</i>	16
<i>Art. 45 - Diritto di petizione e di proposta</i>	16
TITOLO IV- GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI	17
CAPO I - COLLABORAZIONE FRA ENTI	17
<i>Art. 46 - Collaborazione fra enti locali - Unione di Comuni</i>	17
<i>Art. 47 - Conferenza dei servizi – Accordi di programma</i>	17
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	17
<i>Art. 48 - Servizi pubblici comunali</i>	17
TITOLO V - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE – UFFICI E PERSONALE	18
CAPO I - ORGANIZZAZIONE GENERALE	18
<i>Art. 49 - I principi dell'organizzazione della struttura amministrativa</i>	18
<i>Art. 50 - Struttura dell'organizzazione</i>	18
<i>Art. 51- Il Segretario Generale - Nomina, Posizione e funzioni</i>	19
<i>Art. 52 - Attribuzioni ai Dirigenti e ai Responsabili di Settore</i>	19
<i>Art. 53 - Incarichi dirigenziali di alta specializzazione – Collaborazioni esterne</i>	19
TITOLO VI - CONTABILITÀ COMUNALE – ENTRATE – CONTROLLO DELLA GESTIONE	20
<i>Art. 54 - Ordinamento della contabilità comunale e controllo della gestione</i>	20
TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI	21
<i>Art. 55 - Modifica dello Statuto</i>	21
<i>Art. 56 - Pubblicità dello Statuto</i>	21
<i>Art. 57 - Entrata in vigore</i>	21
ALLEGATO	22



TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La comunità

1. Il Comune di Marsciano, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, uguaglianza e pari opportunità, espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione dell'Umbria, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali e in quelle internazionali, alle quali ispira la sua azione politica e amministrativa.
2. Il Comune assicura la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione; promuove tutte le azioni necessarie a curare, tutelare, recuperare e accrescere le risorse ambientali e naturali e il patrimonio storico ed artistico che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per renderli fruibili ai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità della vita.
3. Il Comune di Marsciano è costituito dalle Comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata; tali Comunità, attraverso gli Organi elettivi che le rappresentano e attraverso le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, esprimono le scelte e gli indirizzi ai quali il Comune aderisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli Organi e dell'Amministrazione attraverso il sito informatico dell'Ente e con altri adeguati mezzi di comunicazione, perseguendo la massima semplificazione, integrità e trasparenza amministrativa.

Art. 2 - L'autonomia giuridica e lo Statuto

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. È dotato altresì di autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva tiene conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in stato di particolare bisogno.
2. Lo Statuto è l'espressione dell'autonomia del Comune nel territorio. Costituisce l'assetto giuridico della Comunità locale uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano. Individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
3. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità marscianese, con l'obiettivo di avvalersi quanto più possibile dei margini di autonomia previsti dalle leggi.

Art. 3 - Finalità e valori sociali

1. Il Comune opera per attuare l'art. 3 della Costituzione; secondo cui: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
2. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dalle normative vigenti.



3. Il Comune promuove la cultura della pace, della cooperazione internazionale, dell'accoglienza, della tolleranza, della integrazione e inclusione sociale e, pertanto, si impegna a mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni altro impianto non sicuro. Ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove iniziative di educazione della pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.

4. Il Comune riconosce nella differenza tra le etnie, le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale. Promuove e favorisce pertanto la realizzazione delle pari opportunità.

5. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità. Ne recepisce i valori di solidarietà, di pace e di giustizia. Concorre, promuovendo opportune forme di gemellaggio e di cooperazione internazionale, alla realizzazione dell'unificazione europea e di più stretti rapporti fra tutti i popoli per una duratura politica di amicizia, promuovendo anche percorsi di educazione allo sviluppo.

6. Il Comune riconosce e garantisce i diritti del cittadino alla informazione, alla partecipazione, alla consultazione, all'accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione; all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione; alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico; alla democrazia elettronica.

7. Afferma il diritto dei cittadini ad una amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione dell'azione amministrativa.

8. Il territorio, l'ambiente, i beni culturali costituiscono un sistema integrato da salvaguardare, tutelare, valorizzare e sviluppare nella logica della sostenibilità.

Il Comune tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad esso un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione di questo servizio pubblico coerenti con tali principi.

9. Il Comune sostiene e promuove l'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e di associazionismo economico.

10. I Centri storici sono un patrimonio primario della Comunità locale che deve essere tutelato, recuperato, valorizzato e promosso.

11. Il Comune attiva, sostiene e sviluppa un sistema integrato di servizi sociali, anche attraverso la partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali, per tutti i cittadini e, in particolare, per i minori, i giovani, gli anziani, i soggetti svantaggiati.

12. Il Comune garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

13. Le tradizioni della comunità di Marsciano costituiscono un patrimonio storico-culturale da valorizzare, anche in termini socio-economici e da tramandare nel tempo come elemento fondamentale della continuità tra il passato ed il futuro della città, riconoscendo, in particolar modo, nelle Filarmoniche, nelle Associazioni corali, musicali e folcloristiche attori importanti di questo processo

14. Il Comune promuove e favorisce l'armonizzazione dei tempi e degli orari di funzionamento dei servizi rispetto alle molteplici esigenze dei cittadini anche attraverso sperimentazioni di forme diverse di funzionamento dei servizi e di concertazione sociale degli orari.

Art. 4 -Valori della persona

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

2. Il Comune assicura il pieno sviluppo civile della persona umana nel rispetto della sua condizione psico-fisica e, in conformità a questi principi, attua specifiche azioni positive per garantire la piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni persona, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazioni più deboli, svantaggiate e vittime di violenza.



3. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo nell'arco della intera vita.
4. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.
5. Al fine della inclusione sociale e della tutela dei diritti delle persone diversamente abili, il Comune promuove interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per la piena accessibilità oltre ad accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale.
6. Il Comune esalta il valore della parità tra uomo e donna e attua le iniziative volte alla sua affermazione. A tal fine garantisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Assicura la presenza di entrambi i generi nella Giunta comunale e in tutti gli Organi collegiali del Comune, promuovendola anche negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. L'Amministrazione comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.
7. Il Comune riconosce i diritti del minore e la loro rilevanza nella collettività. Tutela l'infanzia promuovendo opportune iniziative socio-educative ed adeguate infrastrutture collaborando con tutti quei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
8. Il Comune recepisce la carta dei diritti del malato e promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano.
9. Il Comune riconosce nella famiglia un importante nucleo di base della struttura sociale.
10. Il Comune riconosce il valore delle giovani generazioni nello sviluppo della comunità locale di Marsciano e per questo adotta politiche, programmi, iniziative finalizzate allo sviluppo della loro personalità, alla loro formazione culturale e professionale, alle attività sportive e del tempo libero, alla creazione di condizioni idonee per l'inserimento nel sistema socio-economico e produttivo.
11. Il Comune attiva e sostiene politiche di contrasto alle dipendenze da sostanze e gioco d'azzardo.

Art. 5 - Sede

1. La sede legale del Comune è fissata in Marsciano nel palazzo denominato Palazzo comunale, in Marsciano, Largo Garibaldi 1.

Art. 6 - Stemma, gonfalone e Albo pretorio

1. Emblema raffigurativo del Comune di Marsciano è lo stemma descritto in allegato. Fino a quando lo stemma non avrà ricevuto ufficiale riconoscimento, è utilizzato ad ogni effetto quello depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato in data 30.10.1931. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
2. Il Sindaco autorizza con atto scritto l'esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un delegato e scortata dalla Polizia Municipale.
3. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali, che devono essere portati a conoscenza del pubblico e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Nell'Albo pretorio on-line vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi del Comune. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.
4. È assicurata, anche con mezzi informatici, la pubblicazione degli atti ufficiali e della comunicazione di convocazione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in ogni quartiere e frazione del Comune.

CAPO II - PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 7 - Principi programmatici

1. Il Comune di Marsciano, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, della laboriosità, della capacità realizzatrice e della vocazione imprenditoriale della popolazione, riconosce nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona e s'impegna alla realizzazione della piena occupazione.
2. Il Comune tutela il territorio, l'ambiente, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini come beni primari e inalienabili.
3. Individua nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, terziario, culturale, turistico ed agrituristico, quelli di perseguimento prioritario. A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse nel processo di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie o in forma associata con operatori privati al fine di concretizzare interventi sul territorio previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata come strumento di crescita sociale ed economica del territorio, promuove forme di collaborazione per studi, ricerche o promozioni e ne sostiene le iniziative anche mediante le proprie risorse.
5. Si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.
6. Il Comune opera secondo i principi della programmazione, della pianificazione, della pubblicità, della trasparenza, della imparzialità, della economicità e della partecipazione.
7. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione regionale alla determinazione dei suoi obiettivi nonché alla formazione ed attivazione degli strumenti generali e settoriali.
8. Promuove forme di collaborazione con l'Università di Perugia, con altri Atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione e dello sviluppo.
9. Favorisce e sostiene le iniziative atte a promuovere la valorizzazione e la commercializzazione di tutti i prodotti tipici locali.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano.
11. Il Comune adotta un modello organizzativo degli uffici e dei servizi in linea con i principi dell'azione amministrativa partecipata, di qualità, dell'amministrazione digitale, della verifica dell'attuazione dei programmi adottati dagli Organi, della valutazione dell'operato di tutti i dipendenti del Comune per soddisfare i bisogni della comunità locale.
12. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale; promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione; incoraggia e favorisce l'attività scientifica e culturale che ha come fine la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche, sociali, di lingua, di arte, di costume e tradizioni.
13. Il Comune riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo.
14. Il Comune favorisce e sostiene ogni iniziativa per garantire la sicurezza dei cittadini; promuove e sviluppa la cultura della legalità ed il contrasto a tutte le forme di criminalità e alle mafie.

Art. 8 - Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Augusta Millicci

2. Il Comune considera le Associazioni come soggetti di partecipazione di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e, nell'ambito della legislazione statale e regionale, ne agevola la formazione e l'attività, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.
3. Il Comune stabilisce rapporti con le Associazioni operanti nel proprio territorio comunale, anche al fine del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e promuove l'autonomia dei cittadini e delle formazioni sociali al fine della partecipazione degli stessi nelle attività definite dal Comune stesso.

CAPO III LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 9 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze, i principi e le disposizioni stabilite dalle normative vigenti e dallo Statuto.
3. I regolamenti entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune.
4. I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso. Il Consiglio comunale può, tuttavia, stabilire a voto unanime modalità diverse di votazione. I regolamenti edilizi, di igiene, polizia urbana, polizia rurale, i regolamenti di attuazione dello Statuto e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato per 15 giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facoltà per chiunque risieda nel territorio comunale di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte. Il deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo. Copia del materiale pervenuto è rimesso alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari, con le valutazioni del Responsabile del settore competente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta del regolamento.
5. I regolamenti comunali vengono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è prevista per l'approvazione delle relative modifiche.
6. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento comporta la riproduzione integrale dell'intero testo regolamentare aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni a quello originario.
7. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono inseriti e consultabili attraverso il sito web del Comune.
8. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dal rispettivo regolamento.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 11 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.
4. Tale regolamento fissa anche le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale e ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti servizi e apposite strutture per il proprio funzionamento, disciplinando, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite.

Art.12 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio nel suo seno con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e successivamente, in caso di esito negativo, con la maggioranza assoluta degli assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale nell'Ente;
 - b. convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;
 - c. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari;
 - d. insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - e. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - f. svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - g. si avvale, per l'esercizio dei propri poteri, degli uffici di supporto all'attività degli organi.

Art. 13 - Il Vice Presidente

1. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano ovvero la presidenza è assunta dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità, elaborata ai sensi di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millicci

Art. 14 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, di enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché delle società per azioni a partecipazione comunale. Cessa altresì dal ruolo di componente di commissioni interne all'Ente consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art. 15 - Revoca

1. Il Presidente ed il Vice Presidente può essere revocato, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in misura non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto palese favorevole della stessa maggioranza prevista per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente

Art. 16 - Le Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari costituiscono parte integrante dell'attività del Consiglio comunale e concorrono al migliore assolvimento delle sue finalità e funzioni istituzionali.
2. Il Consiglio comunale istituisce proprie Commissioni permanenti e/o temporanee, con funzioni istruttorie e/o consultive, sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale, nel rispetto del criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Tutti i Consiglieri comunali, eccetto il Presidente, sono nominati quali componenti effettivi delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono, altresì, funzioni istruttorie e/o consultive sulle materie di competenza della Giunta comunale, ove richieste dalla Giunta stessa.
4. Il Consiglio comunale può istituire, inoltre, Commissioni consiliari temporanee o permanenti, aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel rispetto del criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, attribuendone la presidenza alle minoranze.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina il numero dei componenti, le materie di competenza ed il funzionamento delle Commissioni, compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico e alla partecipazione di esperti.
6. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale e i Capigruppo consiliari partecipano ai lavori delle Commissioni in qualità di invitati permanenti.
7. Le Commissioni possono chiedere, previa comunicazione, l'intervento del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché del Segretario generale, dei Responsabili degli Uffici comunali e di Amministratori e Dirigenti di Aziende, Istituti dipendenti dal Comune. Hanno altresì facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti ed informazioni senza il vincolo del segreto d'ufficio.


Art. 17-Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti, per indagini o studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
2. È in ogni caso assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante della minoranza consiliare.

Art. 18 - I gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e le risorse loro assegnate per l'esercizio delle funzioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millucci



2. È istituita la Conferenza dei Capigruppo, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale e alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.

Art. 19 - I Consiglieri Comunali – Diritti e doveri

1. I Consiglieri comunali esercitano il proprio mandato tramite gli strumenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avvalendosi degli uffici di supporto all'attività degli organi.
2. Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed ottenere dagli Organi e dagli Uffici del Comune nonché dalle loro aziende o Enti dipendenti tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del proprio mandato, senza alcun onere. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto solo nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri comunali, con richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio, hanno il diritto di ottenere la riunione del Consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per discutere delle questioni richieste.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni delle quali sono componenti e l'obbligo di costituirsi in Gruppi.
6. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale specifica le modalità per rendere pubblici i dati sulle presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle Commissioni costituite e sul numero di atti prodotti.
7. Le modalità di presentazione delle dimissioni e la surroga dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

Art. 20 - I Consiglieri comunali – Decadenza

1. Qualora un Consigliere comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consiliari consecutive ovvero a tre sedute consecutive della Commissione consiliare permanente della quale è membro effettivo, viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza del Consigliere comunale viene dichiarata, con proprio atto, dal Consiglio comunale.
2. Il Consigliere comunale deve comunicare per iscritto, indicandone le motivazioni che sono insindacabili, l'assenza alla seduta consiliare o della Commissione consiliare permanente di cui è membro effettivo.

Art. 21 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale, entro venti giorni dalla data di insediamento dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, predisponendo un apposito documento portato a conoscenza dei Consiglieri comunali unitamente alla convocazione della seduta. Il Consiglio lo discute e, dopo l'eventuale replica del Sindaco, si esprime sul documento e sulle dichiarazioni del Sindaco con votazione palese per alzata di mano.
2. Il Consiglio comunale nella sua attività ordinaria e con gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento per il proprio funzionamento partecipa all'attività di adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio.
3. In sede di approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e dello stato di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche. In tale occasione il Consiglio comunale può, altresì, approvare mozioni o atti contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Art. 22 – Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio comunale, entro 20 giorni dalla data del suo insediamento procede, su proposta del Presidente del Consiglio, all'approvazione del documento contenente gli indirizzi per le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di propria competenza e di competenza del Sindaco.
2. L'approvazione avviene con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 23 - Validità delle sedute del Consiglio comunale

1. In prima convocazione le sedute del Consiglio comunale debbono raggiungere un quorum strutturale di almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. In seconda convocazione il quorum strutturale deve raggiungere almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
3. Il regolamento del Consiglio comunale indica gli atti che sono sottratti alla discussione e deliberazione in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio online del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e mediante avviso al pubblico.
3. Entro i trenta giorni successivi all'elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto delle spese raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi e i rendiconti restano depositati nell'archivio comunale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o copia per tutta la consiliatura.

Art. 25 Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria a coloro che, non residenti nel territorio comunale, abbiano acquisito rilevanti titoli di merito per l'opera profusa verso la comunità locale o che si siano adoperati per dare lustro al nome di Marsciano nel mondo ovvero che si siano particolarmente distinti nel campo culturale, artistico, scientifico, professionale, produttivo, sociale, politico e sportivo.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 26 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e lo rappresenta.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Augusta Millicci

3. Il Sindaco può chiedere la convocazione del Consiglio comunale, con richiesta scritta, al Presidente del Consiglio che provvede a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di motivata urgenza, entro 5 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri comunali per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati nella realizzazione di progetti di interesse generale.
5. Il Sindaco, di fronte al Consiglio comunale nella sua seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 27 - Nomina e revoca del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i generi, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge, con facoltà di delegare loro, in tutto o in parte, le materie di intervento a lui assegnate dalla legge.
2. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella sua seduta di insediamento, unitamente alla elencazione delle deleghe assegnate ad ogni singolo componente la Giunta.
3. Il Sindaco ha facoltà di revocare il proprio mandato a uno o più Assessori. L'atto di revoca deve essere motivato e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva unitamente alla indicazione degli eventuali nuovi assessori nominati, nonché delle deleghe loro assegnate.

Art. 28 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, o in sua assenza o impedimento l'Assessore più anziano di età reperibile, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29 - Composizione della Giunta comunale - Incompatibilità - Verifica condizioni

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al massimo consentito per legge.
2. Relativamente alla possibilità di esercitare la funzione di Assessore comunale in più mandati consecutivi si applicano le stesse disposizioni previste dalla legge per l'elezione alla carica di Sindaco.
3. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado di parentela.
4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di procedere a qualsiasi altro atto, verifica i requisiti di eleggibilità e compatibilità del Vice Sindaco e degli Assessori, ai sensi di legge.

Art. 30 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Compie gli atti di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze specifiche del Sindaco, del Segretario generale, e dei Responsabili di Settore previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune.
3. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazioni, concernenti le loro attribuzioni e deleghe.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta M. Mucci



Art. 31 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
3. Il Segretario generale partecipa all'attività della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa, in ordine alla conformità delle decisioni da assumere alle leggi, al presente Statuto e ai Regolamenti del Comune e con funzione propositiva rispetto all'organizzazione ed al funzionamento della gestione amministrativa..
4. Le sedute non sono pubbliche. Il Verbale della riunione è redatto dal Segretario generale con l'ausilio di un dipendente del Comune da lui prescelto e designato al momento di insediamento della Giunta.
5. È facoltà della Giunta dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 32 - Dimissioni dell'Assessore

1. Le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dell'Assessore e la loro efficacia sono equiparate a quanto stabilito dalla legge per il Consigliere comunale.

Art. 33 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il tempo di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa tra il decimo e il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale. Si procede, quindi, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge.

Art. 35 - Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - La partecipazione popolare

Art. 36 - La partecipazione popolare all'Amministrazione

1. Consapevole che la partecipazione popolare realizzi la più elevata qualità democratica del rapporto tra comunità ed eletti, il Comune riconosce, promuove e valorizza il diritto alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al governo e alla gestione del Comune stesso per contribuire ad assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le Istituzioni.
3. Le disposizioni in materia di partecipazione popolare si applicano, salvo diverso esplicito riferimento di legge, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marsciano, ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Marsciano da almeno cinque anni, con le forme e le modalità disciplinate dal Regolamento comunale della partecipazione.

Art. 37 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione popolare attraverso le libere forme associative, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal Regolamento della partecipazione. In particolare, il Comune valorizza le libere forme associative, senza scopo di lucro, dei cittadini tramite l'accesso ai servizi, agli spazi e alle strutture comunali, l'agevolazione nell'acquisizione delle informazioni, il ricorso a idonee forme di consultazione nei procedimenti di formazione degli atti generali.
2. È istituito il registro comunale delle associazioni e del volontario, le cui modalità devono essere stabilite in apposito regolamento.

Art. 38 - Le consulte

1. Il Sindaco o il Consiglio comunale possono costituire organismi a livello comunale con finalità consultive e per settori di pubblico interesse, denominati consulte.
2. Le consulte sono composte da rappresentanti delle libere forme associative e/o da singoli cittadini o residenti nel Comune, designati rispettivamente dal Sindaco o dal Consiglio comunale.
3. Il funzionamento delle consulte, la loro composizione e l'attribuzione delle relative risorse sono disciplinati dal Regolamento della partecipazione.

Art. 39 - Le Consulte territoriali delle Associazioni

1. Sono istituite le Consulte territoriali delle Associazioni, per la promozione della partecipazione popolare alla vita amministrativa comunale e per la realizzazione di una forma di decentramento territoriale finalizzata alla gestione il più possibile condivisa degli affari pubblici della collettività.
2. Il numero delle Consulte territoriali, gli ambiti di aggregazione, il loro funzionamento sono disciplinati dall'apposito Regolamento di partecipazione.
3. Alle Consulte territoriali si applica il principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento delle Autonomie locali e dal presente Statuto.

Art. 40 - La partecipazione dei giovani

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del Comune, il Consiglio comunale istituisce appositi organismi di partecipazione quali il Consiglio comunale dei Ragazzi, la Consulta comunale dei giovani o altre forme associative.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento di tali organismi di partecipazione sono disciplinate da apposito Regolamento che, prima della sua approvazione, deve essere partecipato ai gruppi giovanili organizzati e alle associazioni interessate.

Art.41 - La Consultazione popolare

1. Il Comune promuove, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'acquisizione di pareri della cittadinanza, in generale **o territoriale**, delle organizzazioni e associazioni **o** di qualsiasi altra forma di **rappresentanza** economica o sociale, anche su loro specifica richiesta, in materie di esclusiva competenza locale, soddisfacendo in ogni caso le esigenze di snellezza e di efficacia delle consultazioni medesime.
2. Il Regolamento della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione, che non possono avvenire in coincidenza con consultazioni elettorali comunali e provinciali.
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta comunale adottati sulle materie oggetto delle consultazioni stesse.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 42 - Referendum

1. Possono essere indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, eccetto che in materia di Statuto, Regolamento del Consiglio comunale, Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi, organizzazione dell'Ente e norme tributarie e tariffarie del Comune.
2. I referendum non possono avvenire in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
3. L'ammissibilità del referendum è valutata dal Comitato di garanti, composto da due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, dal Segretario Generale e da altri due membri, scelti dal Consiglio comunale, con voto limitato, fra gli ordini dei magistrati e degli avvocati, di norma, nominato dal Consiglio comunale entro il primo anno del mandato.
4. Il Comitato esamina l'istanza di referendum entro 30 giorni dalla sua presentazione, al fine di accertare che quanto proposto non sia contrario a norme e principi di Legge o di Statuto. Nel caso in cui il Comitato esprima con adeguata motivazione il proprio parere negativo ne dà comunicazione al Sindaco che respinge la richiesta.
5. I promotori del referendum prima di iniziare la raccolta delle firme, nel numero e nelle forme previste dall'apposito Regolamento, possono sottoporre il quesito referendario al parere del Comitato dei garanti, tramite il Presidente del Consiglio comunale.
6. Il referendum si ritiene valido se partecipa almeno la metà degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marsciano.
7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con proprio atto formale in merito all'oggetto stesso.
8. Le modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento comunale della partecipazione.

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43 - Diritto di accesso e di informazione – Azione popolare

1. Tutti i cittadini e i residenti, in forma singola o associata, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e di informazione dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che erogano servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito Regolamento comunale adottato ai sensi della legge 241/90.
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, il quale può aderire costituendosi in giudizio, con apposita deliberazione della Giunta comunale. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico del Comune solo se costituitosi in giudizio.

Art. 44 - Diritto di istanza e di reclamo

1. Chiunque, sia singolo che associato, può rivolgere al Sindaco domande in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Ogni domanda deve essere presa in considerazione con la massima urgenza e produrre entro 30 giorni un atto scritto di risposta, con il quale il Sindaco, o colui al quale il Sindaco ha affidato l'istruttoria, formula le valutazioni conseguenti.

Art. 45 - Diritto di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini e tutti i residenti nel Comune di Marsciano, in modo associato, nel numero minimo che è determinato dal Regolamento della partecipazione, possono rivolgersi al Sindaco per richiedere l'assunzione, il cambiamento o la revoca di indirizzi operativi e di provvedimenti, per proporre integrazioni o riduzioni di documenti di programmazione comunale, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui al precedente comma sono sottoposti all'esame del competente organo comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione, dandone comunicazione al primo firmatario della petizione o proposta.
3. Il primo firmatario o una delegazione dei presentatori della petizione o proposta possono assistere alla riunione nella quale viene esaminata la proposta stessa, per fornire chiarimenti o precisazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millucci



TITOLO IV - GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I - COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 46 - Collaborazione fra enti locali - Unione di Comuni

1. Il Comune ricerca e promuove, nei modi più opportuni previsti dalla legge, ogni forma di collaborazione con i Comuni limitrofi e con tutti gli Enti pubblici locali quale mezzo per realizzare la programmazione economica, culturale e ambientale e la pianificazione territoriale e per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestino a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.
2. Il Comune può promuovere e aderire all'Unione di Comuni per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni di sua competenza, nei modi e nei termini fissati dalla legge.
3. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e di quelli indicati nel presente Statuto, il Sindaco è abilitato a stipulare apposite convenzioni e intese di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, anche attinenti a più Comuni.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini aggravii di procedure, di costi e di tempi
6. Oltre alle forme di cooperazione suddette, compatibilmente con i principi fissati dalla legge e dalle norme del presente Statuto, il Consiglio comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta, può costituire sedi di confronto e di consultazione con altri Enti territoriali in modo da coordinare i progetti e le attività di comune interesse, coinvolgendo anche soggetti di diverso ambito: internazionale, statale, regionale e locale.

Art. 47 - Conferenza dei servizi – Accordi di programma

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma, secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48 - Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuoverne lo sviluppo economico, civile e sociale.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, da tutelare la dignità della persona e in modo da soddisfare le esigenze della collettività, alla quale va garantita la piena accessibilità, anche attraverso l'adozione di adeguate iniziative di ascolto e di sostegno.

I servizi pubblici vanno organizzati in base ai criteri di efficacia, di efficienza e di trasparenza. A tal fine il Consiglio comunale delibera l'istituzione e la gestione dei pubblici servizi nelle forme di legge.

3. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il Comune si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile.

4. Le forme di partecipazione popolare che il presente statuto riconosce nei confronti degli atti del Comune, eccetto il referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica partecipate dal Comune e/o incaricate della gestione dei servizi pubblici locali.

TITOLO V - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE – UFFICI E PERSONALE

CAPO I - Organizzazione Generale

Art. 49 - I principi dell'organizzazione della struttura amministrativa

1. Il Comune organizza la propria attività secondo criteri di imparzialità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità con l'obiettivo di raggiungere i più elevati livelli di efficienza della propria struttura organizzativa e di efficacia della propria azione amministrativa, anche mediante lo sviluppo delle nuove tecnologie, informatiche e di comunicazione, nella cura degli interessi della comunità e della promozione del suo sviluppo.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità e nell'organizzazione della propria struttura, il Comune si uniforma al principio per cui agli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta comunale, è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come capacità di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare i risultati raggiunti, mentre ai Dirigenti e ai Responsabili dei settori, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, è affidato il compito di definire, conformemente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, con responsabilità e professionalità.

3. Il sistema amministrativo comunale opera nel rispetto del principio della centralità del cittadino ed è finalizzato a dare risposte alle istanze presentate dai cittadini e dalle imprese e ad erogare servizi agli stessi soggetti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ordinamento vigente: efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità, qualità, semplificazione, soddisfazione dei cittadini e delle imprese

4. Il Comune riconosce e valorizza le professionalità e le competenze presenti al proprio interno e promuove l'aggiornamento e la formazione del proprio personale, al fine di creare figure professionali con caratteristiche di specializzazione ovvero di polivalenza a seconda delle necessità individuate. Favorisce la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente, adottando, tra l'altro, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa.

5. Le norme sulla struttura amministrativa degli uffici e dei servizi e su tutto quanto ricompreso nel presente Titolo sono stabilite dalla Giunta comunale, che approva il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver acquisito il parere consultivo della competente Commissione Consiliare, alla quale abbiano partecipato anche le rappresentanze sindacali d'Ente.

Art. 50 - Struttura dell'organizzazione

1. La struttura comunale si articola in settori. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente ed è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento del Comune nell'ambito della stessa materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

2. Il settore può avere articolazioni interne denominate "uffici" o "servizi".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millucci

3. L'Ente può essere dotato di un Comitato di Direzione, presieduto dal Segretario Generale, e composto dalle figure dirigenziali e dai Responsabili dei settori, individuati nel Regolamento di Organizzazione, con il compito di assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale, l'attività propositiva e di collaborazione con il Sindaco e con la Giunta comunale nella predisposizione degli strumenti generali.

Art. 51- Il Segretario Generale - Nomina, Posizione e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del Segretario nell'organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
6. In caso di assenza, vacanza e/o impedimento del Segretario Generale, le funzioni vicarie sono attribuite dal Sindaco, in conformità della normativa vigente e del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 52 - Attribuzioni ai Dirigenti e ai Responsabili di Settore

1. I Dirigenti ed i Responsabili dei settori sono nominati dal Sindaco. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco, sentiti i Dirigenti e i Responsabili di settore. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità ed i criteri per la nomina, la revoca e per l'esercizio delle loro attribuzioni ai sensi di legge.
2. Il Regolamento di Organizzazione, al fine di assicurare la continuità nelle funzioni di cui al presente articolo nei casi di assenza, vacanza e/o impedimento dei Dirigenti e dei Responsabili di settore, dei servizi e degli uffici, disciplina le modalità di assegnazione delle relative funzioni.

Art. 53 - Incarichi dirigenziali di alta specializzazione – Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalle leggi e dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica del Comune, contratti a tempo determinato di Dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva.
2. La copertura di posti di Responsabile di settore, di ufficio e servizio, in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato.
3. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce le modalità con cui sono affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, prevedendo altresì le modalità per la determinazione della durata del rapporto, che non deve comunque essere superiore alla durata del programma specifico, ed i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. Il Regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di costituzione e funzionamento degli uffici di staff del Sindaco.

TITOLO VI - CONTABILITÀ COMUNALE – ENTRATE – CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 54 - Ordinamento della contabilità comunale e controllo della gestione

1. L'ordinamento della contabilità comunale è regolato dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità. Assume la programmazione quale metodo essenziale di partecipazione dei cittadini all'attività di reperimento e di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
2. Nell'ambito di detti principi, il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili, ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi e risorse.
3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
4. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti per legge. Il regolamento di contabilità e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le materie di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le eventuali forme di convenzionamento con altri Comuni e di affidamento di incarichi esterni.
5. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune è esercitata da un Collegio dei Revisori dei conti, la cui nomina, composizione e funzionamento avvengono nel rispetto dei principi di legge. I rilievi e le proposte espresse da detto Collegio consentono di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. In caso di inadempienza degli Organi competenti nell'approvazione dei bilanci dell'Ente nei termini di legge, il Prefetto di Perugia ovvero l'Autorità che ne farà le veci provvede alla nomina del Commissario, su richiesta del Sindaco.
9. Al Prefetto di Perugia ovvero all'Autorità che ne farà le veci, sono affidate anche le funzioni di conferimento degli incarichi, in via sostitutiva, nel periodo di eventuale interdizione degli Organi titolari, qualora questi ultimi abbiano conferito incarichi dichiarati nulli ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Modifica dello Statuto

1. Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modifica.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio, salvo che la modifica stessa debba applicarsi in virtù di specifico disposto legislativo.
3. La Giunta e qualsiasi Consigliere hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale, per le modifiche statutarie totali e parziali.
4. L'approvazione di qualsiasi modifica al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per l'adozione dello Statuto stesso, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire l'immediata e facile percezione del testo vigente.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto è valida se è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.


Art. 56 - Pubblicità dello Statuto


1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità di legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, in particolar modo con l'impiego delle nuove tecnologie.

Art. 57 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusta Millicci





IL SEGRETARIO GENERALE
Eugenio Augusti Maffucci

ALLEGATO

DESCRIZIONE DELL'EMBLEMA DEL COMUNE DI MARSCIANO

" di azzurro, ha la torre di due palchi di argento merlata alla ghibellina, il palco inferiore merlato di quattro, quello superiore merlato di tre, aperta e finestrata del campo, fondata sul ponte ad arco ribassato, di rosso, fondato su due cortine di muro, di rosso murate di nero, racchiudenti la riviera di azzurro fluttuosa di argento, essa torre accompagnata da due grifoni, di argento, controrampanti, sostenuti dal ponte, il grifone di destra afferrante con la zampa anteriore destra la spada d'argento posta in banda alzata, il grifone di sinistra afferrante con la zampa anteriore destra la spada d'argento posta in sbarra alzata, il tutto sormontato da tre gigli d'oro, ordinati in fascia, e posti fra quattro denti del rastrello di rosso. Ornamenti esteriori del Comune."
" La corona sarà da Comune, cioè la corona murata costituita da un cerchio che sostiene una cinta aperta da nove porte, ognuna sostenente una merlatura a coda di rondine."